

ROSA LUPOLI

Per la professione di Inquisitore: manuali e  
‘Pratiche’ manoscritte del Tribunale  
dell'Inquisizione di Modena e Reggio

ROSA LUPOLI

*Per la professione di Inquisitore: manuali e 'Pratiche'  
manoscritte del Tribunale dell' Inquisizione  
di Modena e Reggio*

Il presente studio nasce dall'esame di documenti e fonti archivistiche, oggetto della recente mostra<sup>1</sup>, tenuta nell'Archivio di Stato di Modena<sup>2</sup>, che ha suscitato una riflessione critica su un periodo storico come l'Inquisizione romana, su cui molto si è scritto, che « in un' epoca di revisionismo storico e di perdonismi [...] viene vista, come una colpa crudele ma in qualche modo storicamente circoscritta, che si può ormai tranquillamente seppellire nella tomba della storia insieme ai roghi e a tante altre irrazionali crudeltà [...] e un problema che abbiamo ancora davanti a noi non solo sul piano religioso ma come dramma storico aperto (non risolto una volta per tutte dall' Illuminismo) di democrazia e libertà»<sup>3</sup>.

Ma proprio le fonti archivistiche ci consegnano, dalle buste e dai faldoni dei processi modenesi e reggiani, un brulicare di vita che - dalle figure dei giudici a quelle dei condannati - non conosce cesure e fa vedere uomini e tempi con un occhio 'diverso', dove l'indagine diventa trasversale e non stecca le discipline storiche, bibliologiche o archivistiche ma le unifica in una visione storica complessiva.

L'indagine sui documenti e sui libri su cui si addestrarono gli Inquisitori per combattere l'eresia principia proprio dalle fonti archivistiche per connettersi agli strumenti del loro sapere, ai manuali in uso alla sede (come ce li restituiscono gli Inventari), per indagare la formazione e la professionalizzazione di questi giudici della fede anche attraverso alcuni esemplari manoscritti inediti, che aggiornano le conoscenze finora note sui manuali manoscritti che circolavano nei Tribunali dell'Inquisizione.

E se, per il fondo dell'Inquisizione di Modena, i manuali a stampa non aggiungono ulteriori conoscenze alla vasta 'selva della letteratura inquisitoriale', la peculiarità, proprio per gli archivi dell' Inquisizione

---

<sup>1</sup>La mostra *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il Tribunale dell'Inquisizione e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma*, Catalogo della Mostra, 10 aprile 2014 - 28 marzo 2015, S. Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014. La mostra si è tenuta nella sede dell'Archivio di Stato di Modena dal 10 aprile 2014 al 28 marzo 2015.

<sup>2</sup>D'ora in poi ASMo

<sup>3</sup> PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, p. 310

modenese, è poterli connettere, come segnalano gli inventari, al Fondo archivistico di pertinenza.

*Manuali e Pratiche manoscritte dell'Archivio dell'Inquisizione di Modena e Reggio*

Dopo aver considerato il fondo delle opere a stampa<sup>4</sup>, non si può trascurare l'importanza rivestita dalla manualistica prodotta in forma manoscritta che circolò nelle due sedi, o vi fu prodotta *ad hoc*, non meno illuminante della forma tipografica a stampa, per avvicinarsi all'universo degli Inquisitori e ai loro strumenti ideologici.

La forma a stampa, che aveva privilegiato i manuali del '500, si accompagnò nel sec.XVII anche alla circolazione di manuali in forma manoscritta, che ebbero una vasta diffusione nei tribunali ( come dimostrano la *Prattica del Cardinale Scaglia* e le *Pratiche reggiane*). Sulla manualistica inquisitoriale in forma manoscritta vi è ancora molto da dire, perché gli esemplari superstiti, quando ci sono pervenuti, sono talvolta consunti dal deperimento cartaceo, oppure occultati in miscellanee di Biblioteche o in sedi dove i materiali furono dispersi dopo la soppressione dei Tribunali, quindi lontani dalla sede di riferimento, solo laboriose ricerche d'archivio ce li restituiscono e ci permettono di fare considerazioni molto interessanti sulla procedura inquisitoriale.

Essi per lo più erano redatti da anonimi rappresentanti delle sedi come compendi per l'uso, concepiti per la pratica e ci fanno capire meglio le applicazioni della giustizia inquisitoriale nella realtà concreta dei tribunali<sup>5</sup>

di quei manuali non rimangono oggi che poche e lacunose copie superstiti, e la ragione della loro minima diffusione e la scarsa conoscenza va cercata probabilmente nella natura stessa di quei manoscritti, composti in tribunali periferici dell'Inquisizione e concepiti per essere utilizzati solo presso quelle sedi ove erano stati creati.

La produzione manoscritta del tribunale dell'Inquisizione di Modena e Reggio ci ha conservato piccole e distillate perle di questo genere bibliografico, enucleate e custodite anche in altre sedi, come l'Archivio Diocesano di Reggio Emilia (ADRE), dove recenti studi<sup>6</sup> hanno evidenziato

<sup>4</sup>Come ha evidenziato la mostra citata e l'articolo curato dalla scrivente in questa rivista.

<sup>5</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Monduzzi, p.289-291

<sup>6</sup>Cfr. anche MILO SPAGGIARI, *L'Archivio Vescovile di Reggio Emilia (sec. IX – XX). Ricognizione generale e inventario topografico*, Tesi di laurea, Univ. di Parma, relatore Maria Parente, a.a. 2003-2004

che, parte della documentazione processuale reggiana vi era confluita nel 1780 (o in anni successivi, visto che la soppressione del tribunale di Reggio era avvenuta in 'casa Domenicana' dove probabilmente parte dell'Archivio era rimasta in loco, poi restituita alla Diocesi nel 1795, nel momento di attuazione delle prime disposizioni di restituzione degli atti agli Enti ecclesiastici di appartenenza). Ciò potrebbe giustificare la sua presenza in tale Archivio e dare la certezza che non sia stata portata integralmente nella sede modenese, come si era reputato fino a pochi anni fa, ma bensì ve ne fosse confluita solo una parte.<sup>7</sup>

Anche i compendi manoscritti - oltre le difficoltà intrinseche in questo tipo di fonti dovute alla difficile attribuzione e alla dubbia datazione (spesso da ricavarsi da elementi interni al testo) - sono...<sup>8</sup>

...uno strumento importante per ricostruire gli aspetti connessi alla pratica del diritto inquisitorio nelle varie sedi periferiche, anche se di nessuna di queste sintesi di procedura assurde comunque ad una notorietà tale da presumerne l'utilizzazione generalizzata nella pratica forense.

Di questo piccolo significativo drappello di opere si sono analizzate le peculiarità distinguendole fundamentalmente per la sede di conservazione - rispettivamente il *Fondo Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena e l'Archivio Diocesano di Reggio Emilia, ma fra quelle conservate nell'archivio modenese, una è stata prodotta a Reggio (come denota la filza di appartenenza)<sup>9</sup>.

La loro tipologia è differenziata, va da registri contenenti stralci di brani della Sacra Congregazione (***Risoluzioni***...), a brevi sunti manoscritti di una più ampia opera del Peña (***Instructio seu Praxis***...), alla nota ***Prattica del Cardinale Scaglia*** (che anche la sede di Reggio possiede in altra variante testuale), o tre interessanti *Prattiche* reggiane, compendi di prassi giuridica *ad hoc* per gli Inquisitori della sede di Reggio.

#### *Manuali manoscritti conservati nell'Archivio di Stato di Modena*

L'analisi dei testi manoscritti conservati in ASMo parte dalla famosa<sup>10</sup> ***Prattica per procedere nelle cause del S.Offizio fatta dal P. Cardinale Scaglia***, il più noto manuale manoscritto in volgare (uno dei

<sup>7</sup>GIUSEPPE TRENTI, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico (1489-1784)*, Modena, Aedes Muratoriana, 2003, p. 15; Cfr. MARIA GRAZIA CAVICCHI, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici*, in «Reggio storia», 1994, n.64-65, pp. 2-14

<sup>8</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...cit.*, p. 291

<sup>9</sup>ASMo, *Inquisizione, Reggio – Miscellanea sec. XVII-XVIII*, b. 300

pochi) ricco di informazioni sul tema della superstizione popolare, della stregoneria e delle pratiche occulte. Le copie che circolarono con ampia diffusione nei tribunali periferici dell'Inquisizione sono in gran parte anonime; solo un gruppo è attribuito nel titolo ad un Cardinale Scaglia, in cui è da riconoscersi il bresciano Desiderio Scaglia (1568-1639), che studiò teologia alla facoltà domenicana di Bologna, fu Inquisitore a Pavia, Cremona e Milano quindi Commissario del Sant'Uffizio romano su nomina di Paolo V e poi Cardinale nel 1621. Fu protagonista di alcune cause inquisitoriali, fra le maggiori del tempo – contro Tommaso Campanella di cui censurò l'opera, *Atheismus Triumphatus* nel 1627 e contro Galilei Galilei (del cui processo fu fra i firmatari della sentenza). Non stupisce quindi che fu anche considerato, per queste pietre miliari nella carriera, probabile Papa nel conclave del 1623. Lo si può, per l'alto profilo ecclesiastico raggiunto, anche supporre autore di questo manuale che evidenzia grande esperienza e padronanza di materie teologiche di alto livello, esposte in forma sciolta e colloquiale. Il maggior rilievo che si può fare all'opera è l'espressione di dubbi e cautele riguardo alle procedure in vigore nei casi di stregoneria, di arti magiche e nell'esercizio dell'esorcismo, ma come sottolinea Tedeschi<sup>11</sup>

...rappresenta uno dei primi tentativi di esporre per iscritto l'atteggiamento di moderazione in tema di stregoneria e di pratiche superstiziose che andava affermandosi negli ambienti del Sant' Ufficio romano.

Di certo esprime un mutamento delle priorità del Sant' Ufficio alla fine del sec. XVII, ma nel contempo vuole pure offrire delle indicazioni chiare ai funzionari locali, non a caso circolava in forma manoscritta fra gli Inquisitori locali e in volgare, poichè rischiavano di perdersi nel labirinto di credenze, di stratagemmi procedurali creati dal vorticoso aumento dei processi per pratiche occulte. Stupisce che tanto favore non sia sfociato in una redazione a stampa dell'opera, vista la diffusione che ebbe, ma la giustificazione potrebbe anche essere, che in tale mancanza vi fosse<sup>12</sup>

...la riluttanza del S.Officio a esacerbare i contrasti con le autorità secolari che già protestavano contro il presunto lassismo dell'Inquisizione nei confronti della stregoneria, dando ufficialmente alle stampa due opere che tanto insistevano sulla prudenza e il rigore procedurale...

<sup>10</sup>ASMO, *Manoscritti della Biblioteca*, Mss 166; il codice consta di cc. 225; 21x28 cm (in volgare)

<sup>11</sup>JOHN TEDESCHI, voce *Desiderio Scaglia* in «Dizionario Storico dell'Inquisizione», III, p. 1391

<sup>12</sup>JOHN TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana, Milano, Vita e pensiero, 1987*, p. 150

La *Prattica* dello Scaglia affronta temi caldi come quello di pratiche superstiziose, riti esotici, sui quali il Sant'Uffizio si inoltrava con cautela, raccomandando rigore e prudenza nella prassi giuridica. Altra questione procedurale dibattuta nei processi inquisitoriali precedenti era la possibilità di estendere ad altri correi su testimonianza dell'imputato, la partecipazione al sabba, cosa che evitò il bagno di sangue contro le streghe, o presunte tali, (che funestò i paesi germanici) nell'illuminato teorema che la correttezza poteva essere illusione del maligno.

Diversamente dai Tribunali secolari, l'Inquisizione considerava la stregoneria una particolare forma di eresia, adoperando una particolare indulgenza, per chi alla prima condanna, esprimesse sincero desiderio di riconciliazione con la Chiesa di Roma. Tutti i punti espressi nel manuale, nel contestare o mitigare giudizi a posteriori o in odore di persecuzione contro la stregoneria e di un atteggiamento più conciliante del Papato verso di essa, è confermato dal grande effluvio di processi fioriti nel sec. XVII - che dagli sporadici casi del '500, dove l'Inquisizione si era trovata a fronteggiare la lotta contro la diffusione del protestantesimo - si attestò intorno al 40% nel sec. XVII, rappresentando il peso maggiore della attività processuali nella quasi totalità della penisola, rivolto proprio contro la pratica della magia e in chi la esercitava.

E sempre contro le malefiche, è indirizzata *L'Instructio pro formandis processibus in causa strigum, sortilegiorum et maleficiorum* che occupa le cc. 153-181 (in latino), da affiliarsi alla più famosa *Instructio*, diffusa intorno al 1620 quando la Congregazione di Roma ritenne maturi i tempi per emanare una direttiva per regolamentare i processi di stregoneria, la cui paternità è stata attribuita allo stesso Scaglia<sup>13</sup>. Secondo Tedeschi lo scritto in parola<sup>14</sup>

...contiene una risoluta condanna degli abusi commessi in sede giudiziaria a danno di presunte streghe ed enuncia alcuni principi di riforma e moderazione destinati ad indirizzare il giudice verso la corretta gestione delle cause di questo genere.

L'*editio princeps* dell' *Instructio* si apparentava a direttive periodiche formulate dalla Curia romana dette appunto *Instructiones*, che venivano emanate per modificare aspetti della dottrina o della prassi giudiziaria, in questo caso fu una ricapitolazione in tema di lotta giudiziaria contro la stregoneria dei secoli precedenti. Ebbe però una diffusione e un'eco vasta

<sup>13</sup>Secondo Tedeschi il fatto che si trovi inserita nel Manoscritto dello Scaglia fa propendere per una sua paternità dello scritto, resa plausibile dal suo ruolo di preminenza nella Congregazione

<sup>14</sup>JOHN TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico...* cit., p. 125

che portarono a diffonderla in forma manoscritta fra i tribunali dell'Inquisizione, non a caso fu incorporata in manuali semiufficiali e raccolte documentarie prima della data della pubblicazione a stampa (1657). Dopo circa 30 anni dalla sua stesura, fu pubblicata in forma autonoma in un fascicoletto (8 pagine) stampato dalla Reverenda Camera Apostolica, ma già nel 1625 era stata pubblicata nella 2<sup>a</sup> edizione del *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini (in volgare come tutta l'opera del Masini) ed ancora in latino nell'opera di Tommaso Castaldi *De potestate angelica*, ed infine nel 1651 da Cesare Carena in appendice all'edizione del suo *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*. La forma manoscritta, prevalente per la trasmissione del testo, concorda a far ritenere come suppose Tedeschi che<sup>15</sup>

...la riservatezza della Curia tradiva il timore di un inasprimento dei contrasti con le autorità secolari che...accusavano il Sant' Ufficio di debolezza nella lotta contro la stregoneria...

La variante inserita nella *Prattica* di Scaglia, a proposito dei processi di stregoneria, mostra lo stesso scetticismo e la stessa prudenza nella valutazione delle prove conforme al tono generale dell'opera e avanza dubbi sull'onestà di molti esorcisti. Alcuni studiosi avallano questa supposta paternità dell'*Instructio*, ma al di là dell'ipotesi, il valore del documento, che non innova sul piano normativo o giuridico, va cercato nell'indirizzo mite e prudente da applicarsi da parte dei giudici provinciali per una procedura uniforme e moderata; infatti se in Italia non vi fu la sanguinaria caccia alle streghe dei paesi nordici, questo equilibrio lo si deve anche ai principi formulati in questa *Instructio*.

E che Roma fosse sollecita nell'inviare queste direttive è testimoniato da due lettere collocate nel *Fondo Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena, l'una indirizzata al tribunale dell'Inquisizione di Modena, l'altra al tribunale dell'Inquisizione di Reggio<sup>16</sup> (recante la stessa data), che richiamano questi principi e ribadiscono l'invio di una copia della stessa *Instructio*, che purtroppo non ci è pervenuta.

Roma, 24 settembre 1658

Rev.P. per ovviare agli abusi che alla giornata occorrono nelli processi, che si fabbricano contro persone accusate di malefici fu già formata per ordine della S.Congregazione una prima Istruzione; di questa se ne manda copia a V.R.

<sup>15</sup>Ivi... p. 131

<sup>16</sup>ASMo, *Inquisizione*, b. 260 (*Lettere della sacra Congregazione di Roma all'Inquisiz. di Reggio, 24 settembre 1658*); ASMo, *Inquisizione*, b. 255 (*Lettere della sacra Congregazione di Roma all' Inquisizione di Modena, 24 settembre 1658*); eguale data ed eguale invio fu effettuato al Tribunale dell'Inquisizione di Firenze, come si rileva dalla nota n. 14, p. 316 dell'opera di Tedeschi, *Il giudice e l'eretico...* citata e ciò dimostra che era una lettera circolare spedita alle sedi.

conforme essa puntualmente si governi in avvenire nel formare processi in questa materia

e Dio la conservi

D.V.R.

Confratello  
Card. Barberino

Non si sono ancora determinati gli effetti che essa ebbe sulla prassi giudiziaria del tempo e, se nella realtà, le illuminate raccomandazioni che consigliavano agli Inquisitori trovassero una effettiva convalida - come la cautela nelle procedure dell'arresto, la nullità della testimonianza di una strega contro un complice, l'obbligo di una accurata verifica delle confessioni - però un mutamento nella lotta contro la stregoneria, trovò in quest'opera piena espressione.

Non meno interessante è il registro manoscritto cinquecentesco *Risoluzioni della Sacra Congreg.ne in varij casi, per il buon governo de P.P.Inquis.ri circa il loro Off.cio anche nel procedere in varie cause*<sup>17</sup> in volgare, (da collocare dopo l'anno 1633) costruito con stralci di lettere della Sacra Congregazione di Roma redatte dal 1575 al 1633 all'incirca, che come documenta l'indice iniziale, espone le norme per il funzionamento delle sedi periferiche e disciplina la casistica processuale in cui potevano imbattersi gli inquisitori modenesi.

Il registro in oggetto consta di cc. 79 numerate corrispondenti a punti di interesse comuni che venivano trattati nelle lettere indirizzate agli Inquisitori di Modena o da questi richiesti, ma erano di eguale indirizzo anche per altre sedi provinciali. E' quindi un documento di estrema importanza, perchè insieme alla folta corrispondenza fra la Congregazione romana e il Tribunale modenese ci aiuta a comprendere, al di là della teoria e dei manuali, il quotidiano funzionamento delle istituzioni periferiche ed anche i retroscena, oltre le fredde e asettiche formulazioni degli atti processuali delle sentenze e dei trattati giuridici.

Questo registro redatto nel Tribunale modenese, esemplare superstite delle istruzioni impartite dal vertice alla base, in succinti e stringati punti elenca, con la cronologia delle lettere, l'organizzazione dell'Ufficio - entrate e beni, governo dei beni della S.Inquisizione, conto delle entrate e delle spese, avvisi che si dovevano dare a Roma, informazioni, editti e la casistica giudiziaria dei casi di eresia, della lotta contro la stregoneria, i sortilegi magici ed altro - dandoci modo di conoscere una fonte per la storia dell'Inquisizione di Modena, oltre la facciata pubblica della prassi giuridica.

---

<sup>17</sup>ASMo, *Inquisizione*, b. 285. Il registro è stato esposto nella Mostra *Eresie e magie...* citata, scheda n. 8, p. 20 nelle sezioni III-IV, curate dalla scrivente.



Ma tutto il complesso delle Lettere della Sacra Congregazione di Roma, provvedeva a fornire al corpo degli Inquisitori, istruzioni adeguate<sup>18</sup>

...rispetto ai manuali, si aveva così il vantaggio di una concreta adesione ai problemi di volta in volta emergenti e soprattutto di un costante richiamo al dovere di obbedienza alla volontà espressa dal tribunale centrale...

E poichè la Sacra Congregazione romana controllava direttamente l'attività dei Tribunali locali e la loro gestione finanziaria nonché la corretta gestione dell'attività giudiziaria, produceva una mole copiosa di consigli su come procedere, ordini da osservare ed una grande quantità di informazioni, accorpate in buona parte nella corrispondenza prodotta a tal fine, che dà informazioni preziose sul lavoro che stava dietro ad ogni processo. Il processo di comunicazione verticale della Sacra Congregazione si può sintetizzare in una capillare produzione di informazione *front-line* che agiva dal vertice alle Cancellerie locali, come sistema di comunicazione da un Organismo superiore a uffici periferici territoriali con istruzioni e lettere circolari, ovvero una perfetta macchina burocratica in azione.<sup>19</sup> Come è stato sottolineato<sup>20</sup>

...un sistema di potere giudiziario centralizzato si era sostituito alla circolazione orizzontale di opinioni e di informazioni che aveva caratterizzato le reti giudiziarie e inquisitoriali dei secoli precedenti.

Le lettere contenente questo torrente di 'istruzioni' rimasero per lo più manoscritte conservate negli Uffici locali per essere consultate all'occasione, ma talvolta operatori locali, (come appunto a Modena) per diligenza d'ufficio ne ricavarono manuali o trascrizioni *ad usum fori*. Analoga funzione informativa svolgeva la pubblicazione a stampa di editti con cui l'Inquisitore prendeva formale possesso dell'Istituto e dava informazioni a chi era compreso nella sua giurisdizione, similmente i decreti e le istituzioni papali erano pubblicizzati per la stessa funzione informativa, in un processo di comunicazione discendente verso il basso con flusso piramidale.

L'importanza delle *Risoluzioni*... è nella loro organizzazione, espunta dalle decisioni della Sacra Congregazione assunte come fonte, che la strutturano come un'articolata guida pratica di casistica giudiziaria, come esplicita l'indice iniziale per argomenti che lo conferma come un vero e proprio manuale. Vi è poi da tener presente che le decisioni rivolte alla sede

<sup>18</sup>ADRIANO PROSPERI, voce *Inquisizione romana* in «Dizionario Storico dell'Inquisizione», II, p. 821

<sup>19</sup>Ivi... p. 822

<sup>20</sup>ADRIANO PROSPERI, *Tribunali delle coscienze. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 109

modenese funzionavano anche come prescrizioni per altre sedi, visto l'intento di uniformità del giudizio da raggiungere da parte dei giudici dell'Inquisizione, senza tralasciare che tale schedatura sistematica delle lettere della Congregazione romana, almeno per gli anni di pertinenza, era utile ad integrare i manuali usati ma non a sostituirli, poichè solo i tradizionali manuali potevano offrire una descrizione completa del processo inquisitoriale.

Altre interessanti considerazioni si traggono dall'esame di un piccolo anonimo quadernetto, ammassato tra le carte nella filza di appartenenza che sfugge all'occhio per la sua veste dimessa ma che permette di fare molte considerazioni sul peso che alcune opere ebbero nella vita procedurale dell'Istituzione. Il codicetto in parola reca sulla copertina il titolo di<sup>21</sup> ***Instructio seu Praxis Inquisitorum Francisci Pegna cum annotationibus Carena;*** consiste in un volumetto di cc. 44 compilato da un anonimo inquisitore nella sede dell'Inquisizione di Reggio (da cui proviene), esemplifica con chiarezza l'esigenza di rendere ancor meglio consultabile l'opera di Cesare Carena, a sua volta commento della più famosa opera di Francisco Peña, *Introductio seu praxis inquisitorum*, manualetto manoscritto consegnato nel 1605 al papa Paolo V.

La datazione del nostro manualetto è da porsi agli anni dopo il 1655, anno in cui fu commentata e stampata dal Carena; l'opera originaria del Peña prevedeva cinque parti, circolò da subito negli Uffici locali dei tribunali dell'Inquisizione in forma manoscritta; di fatto due libri furono portati a termine, mentre le altre parti non furono compilate; la terza era dedicata ai delitti di stregoneria e magia, la quarta alla spedizione dei condannati e la quinta alle diverse cariche inquisitoriali. Le prime due parti erano dedicate, la prima, ai crimini di eresia e all'avvio dell'*inquisitio*; la seconda, alle fasi del processo. E' conservata solo in alcuni codici manoscritti<sup>22</sup>, a pubblicarla dopo la morte del suo autore, fu il giurista Carena nel 1655, in coda al suo testo con i suoi commenti, ed è proprio nella sua forma agile e compendiosa l'importanza del testo, e nel prestigio dell'autore, che aveva voluto creare un manualetto semplice e conciso adatto alle esigenze di semplificazione richieste dalla prassi quotidiana dei tribunali. Già nell'Introduzione, il canonista spagnolo Francisco Peña, padre dei più autorevoli commenti giuridici ai manuali inquisitoriali del tempo, dichiarava i suoi intenti programmatici di dar vita a un testo schematico e

---

<sup>21</sup>ASMO, *Inquisizione*, b. 300, *Miscellanea Reggio*. Il codicetto consta di cc. 44 ed è in ottimo stato di conservazione. E' inedito ed è stato ritrovato dalla scrivente ed esposto nella Mostra *Eresie e magie...* Catalogo della mostra...citata, scheda n. 9, p. 21

<sup>22</sup>BAV, *Reg.lat. 338/Barb.lat.1544* (con aggiunte dell'autore), *Barb.lat.1367* (con il titolo di *Instructio* e commenti del Farinacci)

succinto, che mostrasse in breve a Vescovi e Inquisitori la corretta prassi giudiziaria.

Questo manualetto reggiano è una sintesi del più autorevole antecedente, epurato dai commenti giuridici, presenti nell'originale del Peña dal Carena (quindi riferibile all'edizione a stampa dell'anno 1655); si presenta nella veste di un piccolo prontuario per l'uso e, in quanto tale, evita la citazione dei referenti lessicali, liturgici o le citazioni dai testi canonici che appesantivano tutti i trattati, come chiarisce l'intento già nel prologo:

c.1v

Potissimum institutum huius libri est indicare episcopis et inquisitoribus haereticae pravitatis praxim tuto servandam in singulis actibus iudicialibus...

Sempre nella *c.1v* si riporta la partizione adottata dal Peña nei cinque argomenti e, la trattazione dei due libri di cui consta l'opera originale, viene riprodotta nella parte relativa alla procedura; ma mentre il Peña aveva se pur succintamente allegato nel corpo del testo le citazioni dottrinarie e giuridiche e aveva concepito il testo come<sup>23</sup>

...un testo unitario che comprendesse insieme tanto la regola processuale quanto i riferimenti dottrinali su cui la regola stessa si fondava, alla fine di ogni paragrafo aggiunse la meticolosa indicazione della fonte utilizzata nel testo.

invece nel nostro manualetto le citazioni dottrinarie sono espurgate, poichè ritenute poco funzionali all'uso pratico e alle istruzioni che se ne dovevano trarre e, pur seguendo l'opera da cui principia nel suo svolgimento, ne costituisce un sunto compendioso ed efficace.

Il Peña nella *Prefatio* al 2° libro della sua *Introductio*, esponeva il processo inquisitoriale seguendo le tappe della procedura giuridica progressivamente e il successo che arrise all'opera fu una conferma del suo valore (come dimostra proprio l'esemplare redatto a Reggio annotato ed espurgato dalle citazioni per agevolarne l'uso). Di fatto<sup>24</sup>

L' *Introductio seu praxis Inquisitorum* non fu considerata dai contemporanei come una realizzazione secondaria o di scarso pregio nell'ambito della produzione scientifica del Peña ma fu anzi reputata preziosa e di grande utilità: lo testimonia fuori di ogni dubbio il fatto che l'opera... fu non solo accuratamente trascritta e conservata in codici calligrafici per essere diffusa in forma manoscritta nelle sedi periferiche dell'Inquisizione

---

<sup>23</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...* cit., p. 252

<sup>24</sup>Ivi ... p. 253

Per questo il manualetto ha un valore aggiunto, poichè mostra quanto, in un tribunale periferico come Reggio, fosse privilegiata la forma del compendio realizzato con la selezione e il sunto delle fonti e una trattazione della materia, esplicativa nella descrizione graduale degli istituti processuali in ordine alla loro successione. Di fatto l'attenzione posta dagli Inquisitori su queste fonti rifletteva l'esigenza di conoscere con semplicità e in forma sintetica i meccanismi essenziali del processo, secondo un modello di procedura pratico ed espositivo. Anzi è indicativo del favore accordato ad una specifica tipologia di testi che cominciava ad ottenere riscontro nelle sedi periferiche, un nuovo genere letterario che si avviava a diventare una forma letteraria autonoma, distinta dalla restante trattatistica e destinata ad avere fortuna nel tempo.

Dietro l'aspetto anonimo del codicetto, si deve cogliere l'espressione di una metodologia di redazione, meno incline alla prolissa allegazioni delle fonti, tipica di una nuova classe di opere per Inquisitori, caratterizzate da scarse citazioni e da una destinazione d'uso diretta alla pratica giudiziaria<sup>25</sup>

opere che sono state confezionate per rispondere in modo chiaro conciso e lineare al bisogno di conoscere gli Istituti del processo Inquisitoriale e sono perciò prive di dettagliati riferimenti legislativi e di prolisse citazioni dottrinali.

Pur coevo a tanti autorevoli testi a stampa del periodo, stampati ad uso e consumo degli Inquisitori, questo manualetto, come il più famoso archetipo del Peña, manifesta nella sua compilazione manoscritta la sua destinazione finale per utilizzatori che lo compulsavano come una guida agevole nell'uso pratico. In effetti la sua finalità ultima era agevolare la conoscenza della procedura inquisitoriale da parte dei funzionari del tribunale e i destinatari, ne erano proprio coloro che giornalmente si dibattevano nelle difficoltà di trarre le disposizioni contenute da enciclopediche trattazioni a stampa dove le norme erano sommerse dalle citazioni. Probabilmente il manualetto, era un 'vademecum' per piccoli inquisitori anonimi che però<sup>26</sup>

...riuscivano a garantire l'ordinario funzionamento della macchina inquisitoriale periferica pur in assenza di un codice ufficiale di procedura e anche nella più totale confusione di manuali farraginosi, sovrabbondanti e talvolta addirittura contraddittori.

di certo concepito per essere utilizzato solo presso la sede di appartenenza, e per fortuna non perduto, come è successo a tanti testi esemplati in altre sedi inquisitoriali ormai dispersi, sia perchè segnati dalla

---

<sup>25</sup>Ivi .. p. 160

<sup>26</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei* .. cit., p. 198

graduale consunzione del supporto cartaceo, sia per la dispersione di tanta parte della documentazione dell'Inquisizione, intervenuta con la soppressione dei tribunali alla fine del sec. XVIII; rimane perciò un tassello importante per ricostruire le forme letterarie inerenti alla trattazione del diritto inquisitorio.

Fra i manuali conservati nel fondo modenese, si annovera pure un fascicoletto, databile ai primi anni del sec. XVII, che pur non conformandosi come una *Pratica* o un manuale, fu inglobato in un felicissimo testo della manualistica inquisitoriale, un fortunato compendio destinato alla folta platea dei Vicari foranei, collaboratori dell'Inquisitore nel combattere l'eretica pravità, la *Breve Informatione del modo di trattare le cause del S.Officio per li molto reverendi Vicari della Santa Inquisizione*.

Il fascicoletto in parola ha per titolo *Sopra l'Ufficio del Padre Inquisitore*,<sup>27</sup> enumera in forma di breve istruzione o promemoria, i compiti degli Inquisitori, l'ambito di competenze del Sacro Tribunale dell'Inquisizione e i casi di eresia da perseguire. E' da datarsi ai primi anni del sec. XVII, probabilmente redatto nel momento dell'istituzione della novella sede del tribunale di Modena, e pur se l'estensore è anonimo, si può addebitare al P. Michelangelo Lerri, reputato autore della diffusa opera *Breve Informatione del modo di trattare le cause del S.Officio...*<sup>28</sup>, infatti nelle cc. 9-15 vi si ritrova la casistica degli eretici contro i quali si deve esercitare l'azione del S.Officio. Il Lerri contribuì con il P. Arcangelo Calbetti alla stratificazione della sede inquisitoriale modenese sul territorio, quando l'Ufficio fu eretto a sede inquisitoriale generale e si mise a punto il reticolo delle Vicarie foranee, strumento di controllo nella realtà delle provincie modenesi, che rappresentarono le strutture di intervento locale e giunsero a toccare anche le parrocchie più piccole e remote, come vere e proprie stazioni di guardia contro l'eretica pravità.

Questo breve *vademecum* è rivolto a coloro che si macchiavano del crimine di eresia; fu scritto in volgare, per esemplificare, a beneficio dei Vicari foranei, i casi di eresie da perseguire<sup>29</sup>, una vera codificazione del ruolo degli Inquisitori, e soprattutto dei Vicari, con una messa a punto sulle loro funzioni; poi queste istruzioni confluirono nel più vasto prontuario a stampa di 56 pagine redatto nel 1608 dall'Inquisitore generale Michelangelo

<sup>27</sup> ASMo, *Inquisizione*, b. 295, f.III/7, fasc. di cc. 1-15 numerate

<sup>28</sup> *Breve informatione del modo di trattare le cause del S.Officio per li molto reverendi Vicari della Santa Inquisizione*, istituiti nella Diocesi di Modena, di Carpi, di Nonantola e della Garfagnana /in Modena, nella stamperia di Giuliano Cassiani, 1608

<sup>29</sup> *Contro di quai persone proceda il S. Officio dell'Inquisizione/ a sei capi principali possono ridursi le persone contro delli quali per errori essi commessi può procedere il S. Officio della Inquisizione/ 1 contro gli eretici/ 2 contro i sospetti di eresia/ 3 contro i fautori de li suddetti/ 4 contro i maghi malefici et incantatori/5 contro i bestemmiatori/ 6 contro quelli i quali si oppongono ad esso S.Officio et noi ufficiali...c.1*

Terri, cui seguirono visto il successo che gli arrise, opere consimili stilate in più sedi inquisitoriali, anche da altri Inquisitori locali. Le norme scritte da applicare definivano anche i confini della realtà del tribunale dell'Inquisizione modenese a pochi anni della sua nascita, e non a caso è collocato con un altro esemplare<sup>30</sup>, che nello specifico definisce i compiti dell'Inquisitore di Modena al momento del suo insediamento, norma i doveri d' ufficio e le competenze spettanti, un vero e proprio manuale di comportamento dell'Inquisitore al momento del suo ingresso in carica.

La *Breve informazione...* a sua volta confluì (in parte) nel più fortunato compendio per gli inquisitori del tempo, il *Sacro Arsenale* del Masini, che già nella prima edizione del 1621 ne riprendeva nei primi capitoli i contenuti, specificando la vasta casistica ereticale che cominciava a montare nelle carte processuali. La cronologia di queste opere – dai primi anni del 1600 come è datato questo fascicolo manoscritto conservato in ASMo, al 1608 anno di edizione a stampa della *Breve informazione...*, al 1621 edizione dell'opera del Masini – fa intuire la ripresa in molte opere per inquisitori degli esiti più felici di norme che, dalla forma manoscritta venivano riedite a stampa, e poi col tempo apparivano in altri compendi, con gli aggiornamenti ideologici e normativi che le modificavano. Ad esempio nell'edizione del *Sacro Arsenale* del 1716, alla categoria degli eretici si è aggiunta anche quella degli Ebrei e degli altri infedeli, mentre nel fascicoletto manoscritto in ASMo si lasciava uno spiraglio alle mutevoli forme dell'eresia (cc. 4-5) perchè *possono anche occorrere molti altri casi singolari i quali dalla malitia delli persone possono essere inventati...et può ancora il Sommo Pontefice determinare... sia per l'avvenire spettanti al Foro della Santa Inquisizione...* ovvero, un' apertura ad estendere la casistica ereticale e le devianze dall'ortodossia cattolica, che doveva essere codificate anche con gli editti a stampa emessi dai Tribunali, riproposti con lo stesso impianto, come opera di informazione capillare, discendente verticalmente anche alle popolazioni.

*Manuali manoscritti conservati nell'Archivio Diocesano di Reggio Emilia*<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>ASMo, *Inquisizione*, b. 295, f.III/6, *Modo et ordine che osserva il P. Inquisitore nell'esercitare il suo officio nella città di Modena*, cc.1-17

<sup>31</sup>Le *Pratiche* manoscritte reggiane conservate nell'Archivio Diocesano di Reggio Emilia sono inedite. Ringrazio il dott. Luca Al Sabbagh per avermele segnalate; sono state citate anche da Mario Colletti e Milo Spaggiari.

Come si è detto non tutte le carte dell'Inquisizione reggiana<sup>32</sup> furono incamerate dall'archivio modenese, e pure se la quantità di carte reggiane in esso confluitovi fu cospicua, risultava di fatto acefala per cronologia; solo ora a parziale risarcimento, giunge l'individuazione di altra parte dell'archivio inquisitoriale reggiano (che colma in parte le lacune cronologiche modenesi), conservata in un altro istituto archivistico ecclesiastico: l'Archivio Diocesano di Reggio Emilia.

Per completezza di indagine, si deve anche rilevare che presso la Biblioteca municipale Panizzi di Reggio Emilia sono collocati altri due manoscritti<sup>33</sup>: *La narrativa dell'origine e dello stato degli Inquisitori, quale la fondazione di questa Inquisizione di Reggio, hanno retto questo Santo Tribunale* di AGOSTINO RICCI (Inquisitore a Reggio dal 1709 al 1710) e il *Ruolo dei Patentati del Sant'Ufficio di Reggio* databile al 1689 veri e propri *annales* che registrano la vita dell'istituzione. Le carte processuali dell'Archivio Diocesano di Reggio<sup>34</sup> si articolano essenzialmente in due buste denominate *Processi criminali della Santa Inquisizione*<sup>35</sup> dove sono presenti incartamenti processuali antecedenti anche l'anno di istituzione del Tribunale (1599).

Ma dato ancora più interessante per l'indagine, è che all'interno dei libri a stampa, si conservano tre *Prattiche* o manuali manoscritti ad uso degli Inquisitori, databili al sec. XVII - XVIII, e mentre la prima si mostra molto precoce nella data (primi decenni del 1600), la seconda e la terza si attardano, oltre la metà del secolo la seconda, e probabilmente alla fine del secolo la terza, per le caratteristiche che le conformano.

Sono rispettivamente:

- ***Pratica per procedere nelli cause del Sant' Ufficio***, che già da un'iniziale analisi dell'Indice dei capitoli si rivela per essere una copia della *Pratica* dello Scaglia, quindi databile ai primi decenni del sec. XVII,
- la ***Praxis criminalis Tribunalis Ss.me Inquisitionis Episcopalis*** (nella pagina iniziale reca la nota di possesso: *ad usum Caroli Hijacinthi*

---

<sup>32</sup>A tale proposito si vedano gli studi di LUCIA ROVERI, "Reggio Emilia", a cura di ADRIANO PROSPERI – Vincenzo Lavenia e John Tedeschi in «Dizionario Storico dell'Inquisizione», III, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 171-172. Per maggiori informazioni sull'Inquisizione reggiana si guardi anche ALBANO BIONDI e ADRIANO PROSPERI, *Il processo al medico Basilio Albrizio, Reggio 1559*, «Contributi», 4, 1978 (n. speciale); MARIA GRAZIA CAVICCHI, *Una rete sottile e insidiosa per catturare gli eretici*, «Reggio Storia», 16, 1994, pp. 2-14; ADRIANO PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009; GIUSEPPE TRENTI, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena...* citata.

<sup>33</sup>BIBLIOTECA MUNICIPALE PANIZZI DI REGGIO EMILIA, *Manoscritti reggiani*, f.109

<sup>34</sup>D'ora in poi ADRE

<sup>35</sup>ADRE, *Processi criminali vescovili, Processi criminali Sacra Inquisizione (1500-1649) e (1650-1786)*, ff. 94-95



*Belliardi Casalensis O.D. Vicarij generalis S.Uffizij Mutine 1741*, dove la data si riferisce al possessore (P. Carlo Belleardi),

• ***Praxis criminalis S.O., seu brevis delucidatio criminalis pre oculis habenda et quesitore violate fidei in sumendis denunciationis examinandis testibus reis constituendis et expedientis*** (databile al sec. XVIII e rilegata con documenti a stampa del 1752 e 1779)

I tre manuali manoscritti sono utili, non solo per gli elementi di conoscenza che apportano allo studio della manualistica inquisitoriale, ma anche per ricostruire l'originario corpus dei manuali manoscritti reggiani presenti in ASMo, cui si collegano idealmente; ed inoltre sono una testimonianza unitaria, insieme ai manuali a stampa delle due sedi, del complesso della manualistica inquisitoriale in uso che ci è pervenuta in modo compatto insieme alla documentazione archivistica.

**1) *Pratica per procedere nelli cause del Sant'Ufficio*** (ADRe, codice cartaceo di cc. 1-30, numerate, sec. XVII)

Il ritrovamento di questi manuali manoscritti ci permette di fare una considerazione preliminare sulla sede inquisitoriale di Reggio, ovvero che, seppure sede periferica minore, fu particolarmente attiva nel diligente esercizio da parte degli Inquisitori che vi esercitarono l'ufficio, di corredare la loro attività con strumenti che garantissero in modo efficiente il funzionamento della macchina inquisitoriale.

La prima *Prattica* custodita nell'Archivio Diocesano di Reggio si rivela ad un primo esame quale una copia della *Prattica* attribuita al Cardinale Scaglia sin dalla prima analisi dell'Indice e dei capitoli che strutturano il testo. L'opera di cc. 30 numerate, consta di 28 capitoli più un capitolo finale da c. 27 alla c. 30, *Forma di ricevere le denuncie e spontanee comparizioni e esami di testimoni*; alla fine del testo sono posti *gli Avvisi generali*.

Dall'esame calligrafico con la copia modenese della *Prattica Scaglia*, risulta evidente trattarsi di una copia d'uso redatta nel tribunale reggiano da altro esemplare, vista la diffusione di questo testo e delle copie che circolarono nelle sedi periferiche dei tribunali dell'Inquisizione. Ma, mentre la copia in ASMo rivela una maggiore perizia calligrafica e una maggior cura nella scrittura (probabile redazione della Cancelleria Pontificia), invece nell'esemplare reggiano si notano, aldilà delle evidenze testuali, delle discrepanze che fanno riflettere. E' rilevante il fatto che non includa la trascrizione della famosa *Instructio* sulla stregoneria, presente invece nella copia modenese ed anche in un'altra copia della *Prattica Scaglia* conservata



nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena,<sup>36</sup> copia calligrafica probabilmente del sec. XVIII, di provenienza antiquaria, che ricalca pedissequamente nella struttura l'originale dello Scaglia : 25 capitoli in volgare, più il capitolo della trascrizione dell'*Instructio* in latino.

La copia reggiana non la include, ma di certo era ben presente nelle sue carte, come evidenziano le lettere inviate dalla S.Congregazione di Roma<sup>37</sup> ; tali istruzioni epistolari furono date da Roma a tutte le sedi periferiche - anche in tempi diversi vista la lunga circolazione di questo scritto in forma manoscritta e poi a stampa dal 1657 - per evitare abusi nei processi di stregoneria. Questa copia reggiana è una ulteriore conferma della diffusione del testo dello Scaglia nelle sedi periferiche per fornire ai funzionari locali informazioni non ambigue, visto l'aumento esponenziale dei processi di questo tipo, per aiutare i giudici a districarsi nella ridda di credenze e superstizioni al fine di evitare errori procedurali. Come l'autorevole archetipo è ricco di informazioni sul tema della superstizione popolare, della stregoneria, ed è plausibile la sua datazione ai primi due decenni del sec. XVII; come ha ribadito Tedeschi<sup>38</sup> «rispecchia un mutamento delle priorità del S.Ufficio verso la fine del XVII secolo».

La comparazione filologica delle due copie mostra una evidente discrepanza nella numerazione dei capitoli, infatti la copia reggiana risulta priva - oltre del capitolo relativo all' *Instructio*, dei capitoli *Degli astrologi*, *Delle immagini tavolette e vari altri onori verso quelli che non sono canonizzati nè beatificati*. *Della santità affettata* - invece alla fine del testo sono inseriti tre capitoli sulla forma pratica per stilare i documenti : *Forma di ricistrare le denuntie*, *Modi di formare le istanze per diretto*, *Avisi generali*, evidente assemblaggio tratto da qualche manuale (come la *Breve informazione*), che alla fine poneva questi brevi vademecum d'ufficio, per aiutare i giudici a redigere in forma corretta i documenti processuali.

In pratica l'opera espone<sup>39</sup>

...una sintetica elencazione delle diverse classi di eretici e delle categorie di soggetti contro cui procedeva il Sant'Ufficio...un'opera incentrata sui profili teologici della repressione dell'eresia e sulla individuazione dei soggetti coinvolti nel giudizio inquisitoriale.

## 2) Praxis criminalis Tribunalis Ss.me Inquisitionis Episcopalis

<sup>36</sup>BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA, Collezione Campori Appendice 1836, collocaz. γ.T.1.34 *Pratica del S.Ufficio dell' Inquisizione*, rilegata con la *Costituzione di Pio V e i Ristretti dei processi di Molinos*.

<sup>37</sup>Come risulta dalla lettera del 24 settembre 1658

<sup>38</sup>JOHN TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico...* cit. p. 150

<sup>39</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...*cit., pp 274-275

[la pagina iniziale reca la nota di possesso: *ad usum Caroli Hijacinthi Belliardi Casalensis O.D. Vicarij generalis S.Uffizij Mutine 1741*]  
(ADRe, codice cartaceo del sec.XVII, di cc.1-132)

Con l'analisi di queste due *Prattiche* reggiane manoscritte ci spostiamo su un altro versante più spiccatamente giuridico, dove attraverso sunti e compendi di opere note prende forma un genere bibliografico più attento alle vere esigenze pratiche degli inquisitori, che sposta il suo baricentro sul processo e sulla sua procedura, per descrivere in modo coinciso il suo funzionamento e le fasi che lo distinguevano. E poichè i trattati più importanti del tempo – *Tractatus de haresi* del Farinacci, il *Tractatus de Modus procedendi in causiis S.Officii* di Cesare Carena, la *Praxis Iudiciaria* del Locati - ricorrevano ampiamente all'uso di citazioni e di allegazioni senza alcun obiettivo di concisione, anzi spesso ampliando la mole di citazioni e di opinioni della dottrina precedente, anche sul versante della forma manoscritta ci si avviò da un punto di vista metodologico a formulare sintesi per Inquisitori.

Considerando poi che con queste ultime due *Prattiche* ci si avvia alla fine del sec. XVII (come si ricava da alcune indicazioni cronologiche interne ai testi), si può assumere come dato certo che la manualistica di fine secolo, dopo il grande florilegio di testi e trattati canonici della manualistica inquisitoria aulica (PENA, CARENA, FARINACCI, LOCATI) sperimentava, anche in forma manoscritta, una tipologia di compendio formulato su 'matrice Masini', però attento alle voci ineludibili della emergente criminalistica settecentesca. Con il secolo dei lumi alle porte, il *reo* sconfinava nella categoria sociale del *delinquente*, termine ora usato per indicare anche le varie tipologie giuridiche delle devianze, sottratte ormai al predominio ecclesiastico e apparentate al diritto comune.

Come sempre sono significativi i documenti e le fonti storiche più dimesse e meno altisonanti, a far emergere una mutata percezione storica e giuridica del *peccato ereticale* nel comune sentire dei tempi e dicono molto più di tanti libri o sonori concetti. In un documento a stampa<sup>40</sup> appartenente cronologicamente al sec. XVII, diffuso dalla Congregazione del S.Ufficio di Milano (privo di data), l'Inquisitore Frate Deodato Gentile per favorire la costruzione di un nuovo carcere cittadino, rende noto pubblicamente che a tal fine, per la gestione della nobile impresa è stato incaricato un collegio *di tre ecclesiastici e tre secolari dell'Inquisitione*, e dopo pubblico annuncio nella Messa domenicale, si darà avvio alla *colletta d'elemosina* per la *santa opera*. Ma la novità del documento è nella categoria delle persone, per cui deve essere eretta quest' *opra pia e santa* ovvero

<sup>40</sup>ASMo, *Inquisizione*, b. 271, f. VIII, 1671-1700

...la moltitudine delle streghe, malefiche, incantatori, superstiziosi e sortileghi non solo di questa città ma di tutto questo Catholico Stato, i quali di più della perdizione dell' anime loro cagionano con l'opra del demonio danni notabilissimi nella Republica Christiana... e se bene non si manca di procedere contro di loro con ogni diligenza, tuttavia e per la qualità del delitto di natura sua occultissimo, che manca bene spesso di certezza di prove e per la qualità di delinquenti, i quali sono per lo più donne, non atte a ricevere altro castigo che pena vergognosa di frusta.

Si coglie la nuova percezione della stregoneria rispetto all'età medievale, e la svolta decisiva che si è attuata nell'apparato semantico e ideologico della *stryx, o lamia o malefica*, circolata fin dai tempi della famosa bolla di Innocenzo VIII (*Summis desiderantes affectibus, 1484*) che aveva marchiato la *strega*, cristallizzandola nell' immaginario collettivo in un archetipo satanico.

Come la storia dei processi e gli atti degli archivi ci hanno confermato, le istruzioni romane avevano più mitigato - con punizioni salutari, abiure e pratiche di pentimento - che acceso roghi. In questo documento si nota il cambiamento nella percezione collettiva, della perdita del significato di eretico, spostato dal piano della coscienza individuale anche a quello del danno sociale alla comunità. Infatti in brevi e illuminanti punti, si spiega il fine per cui l'opera pubblica e sociale debba essere fatta, poichè

...col parere della Congregazione del S.Officio quà di Milano (abbiamo) deliberato di fabricare un nuovo carcere, ove rinchiudendo simil mostri di natura, o in vita, o per lungo tempo secondo la varietà de' misfatti, si venga a rimediare che li processati una volta, non tornino dopo a far peggio di prima, e che la voce di questo rigore freni da tal sceleratezza molti li quali confidati nella benignità de' sacri canoni, e nel poco castigo, che se li può dare, sono più facili ad incorrerli.

Oltre gli 'habitelli', le candele e le preghiere si deve lasciare il campo alle pene e alla rieducazione, implicita nell'espiazione del crimine; l' Inquisitore lascia il posto al giudice penale e il nuovo diritto non annovera più *malefiche*, ma *delinquenti o persone di mala intenzione*, ed il carcere diventa il luogo per spiare il delitto e redimersi.

Alla luce di queste premesse ideologiche, anche le *Pratiche* in esame ci fanno cogliere la progressiva evoluzione che vi era stata nel sec. XVII nella stessa procedura giuridica dell'Inquisizione, cosa che comportò una modificazione strutturale anche della letteratura deputata alla formazione dei giudici, connotazione che ha colto A. Prospero<sup>41</sup>, che a proposito della

<sup>41</sup>ADRIANO PROSPERI, *L' Arsenale degli Inquisitori* in «*Inquisizione e Indice. Testi e immagini nelle raccolte Casanatensi*» a cura di ADRIANA CAVARRA, Roma, Aisthesis, 1998, pp. 8-9

monumentale bibliografia di E.VAN DER VÈKENE ha ribadito che nella fitta selva della letteratura inquisitoriale, vi è ancora... «da fare un lavoro sistematico, di lettura di ordinata catalogazione per genere, materie, autore, destinazione». Anche Paolo Prodi<sup>42</sup> ha riconosciuto che nella storia dell'Inquisizione «molti aspetti rimangono ancora da esplorare, nonostante le migliaia di pagine che sono state scritte sotto l'aspetto giuridico-istituzionale». Nella eventuale nuova classificazione da riscrivere sulla manualistica inquisitoriale, dovrebbe poi occupare un posto di maggior rilievo proprio lo studio sui compendi e sui manuali manoscritti, poiché l'indagine pone alcuni interrogativi, che solo una comparazione degli esemplari superstiti (e dispersi in più sedi<sup>43</sup>) può convalidare, ovvero si può pensare che copie delle *Pratiche* circolassero manoscritte e fossero prodotte con incessante acribia (come nel caso reggiano) forse da un unico *exemplum* o codice archetipo, (come insegna lo Scaglia), e che possano essere state ricopiate nelle sedi o trasmesse da Roma, magari con varianti filologiche o intertestuali, in cui la forma anonima e priva di dati cronologici ne rende difficile l'attribuzione.

Questi interpretazioni si possono avanzare anche per questa seconda *Pratica* custodita nell' Archivio Diocesano di Reggio Emilia : *Praxis Criminalis SS.me Inquisitionis*, codice cartaceo di cc. 132 numerate, databile alla fine del sec.XVII come indica un riferimento cronologico contenuto nel cap.VII (*Formula recipiendi denuntiationem...10 ottobre 1700*).

Il codice reca nella pagina iniziale un segno di possesso...*ad usum Caroli Hyacinthij Belliardi Casalensis O.P. Vicarij Generalis S.Off. Mutine, anno 1741 ...sub die 22 febr. A Suprema Congregatione...* che rimanda all'attività di P.Carlo Giacinto Belleardi Inquisitore generale di Reggio dal 1763 al 1780, indicato anche come Vicario Generale dell' Inquisizione di Modena fin dal 1741. L'opera consta di 2 libri, divisi in 30 capitoli<sup>44</sup> : il primo libro si estende per cc. 1-107, il secondo invece occupa le cc. 108-132. Dalla grafia e dalla veste compilativa si rivela quale una

<sup>42</sup>PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia...* cit., pp. 92-93

<sup>43</sup>Anche ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...* cit., pp.289-290 (note n. 9-10-11, Cap.VI) reputa indicative in questo senso le indagini da approfondire su alcuni esemplari manoscritti di *Prattiche* conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) e nell' Archivio della Congregazione della Fede (ACDF), che sembrano indirizzare ad una matrice comune con queste reggiane. Si può ipotizzare che non solo *Pratiche* manoscritte come quella dello Scaglia avessero una vita fortunata nelle sedi periferiche, ma che anche in età più tarda, gli stessi intenti potevano essere alla base di altre compilazioni manoscritte, che avevano una vita erratica, ed erano richieste non meno delle istruzioni epistolari della Sacra Congregazione. Forse alla base di questa ipotesi può esservi l'assunto che domina tutta la vita burocratica dell'istituzione, che era la pratica a modellare la realtà processuale, più che la dottrina.

<sup>44</sup>Liber primus, *De processu informativo* (caput.I-XXX) – Liber secundus, *Quid sit processus legitimativus* (caput I-XIII)

probabile copia redatta nella sede periferica come rivelano anche altri aspetti stilistici poco curati ma il raggruppamento in libri, capitoli, paragrafi lo struttura come un testo organico, che, come denotano intestazioni e capitoli, è incentrato sul processo inquisitorio, rispettivamente il *processo informativo* nel primo libro, (che chiude con *et hac quod Processus informativus seu offensivus*); il secondo libro a sua volta è una esplicazione succinta del *Processus legitimativus*.

L'opera che era evidentemente destinata alla prassi, contiene solo la trattazione del processo inquisitorio ed è scevra da illustrare i connotati dell'eresia o enumerare la casistica degli eretici; l'attenzione è dedicata alla materia processuale, allo svolgimento del processo nel suo iter – denuncia, circostanze del fatto, modo di ricevere le denunce nei vari casi ereticali che introducevano la causa criminale, il *corpus delicti* e gli accertamenti che lo comprovavano, esame dei testi – che introducono all'ordo processuale del periodo <sup>45</sup>

...una forma di sistemazione e di divisione tra parte sostanziale e parte processuale che comparve nella dottrina e nella normativa soltanto alla fine del sistema di diritto comune suggellandone per molti versi il tramonto e trovò matura realizzazione solo attraverso la codificazione napoleonica.

Nel primo libro sono affrontati tutti gli aspetti legati alla fase del *processo ripetitivo*, fase in cui era concesso all'imputato di difendersi (assistito da un Avvocato) con la produzione di domande da porre ai testimoni ed è riportata la vasta casistica per ricorrere all'uso della tortura (cap.XXII e XXIII), usato come mezzo probatorio di cui disponeva il giudice per emettere una sentenza basata sulla confessione dell'inquisito.

Nel secondo libro invece, i contenuti vertono sulla legittimità del processo e sulla confessione dell'imputato, sulla forma e la prassi per legittimare un *processo per ripetizione* (quando i testimoni venivano interrogati per la seconda volta). Nel cap. XXII viene enunciato l'aspetto più innovativo della fase conclusiva del processo - l'appello alla Sacra Congregazione di Roma - che operava un controllo sistematico sulla regolarità dei giudizi condotti dagli Inquisitori periferici, riproponendo uno schema ripetitivo ripreso dal Masini nella quarta parte del *Sacro Arsenale - Del modo di formare il processo ripetitivo e informativo*.

Per concludere tutta l'opera si presenta come un sintetico compendio processuale che intende superare la frammentazione delle *auctoritates* della manualistica inquisitoriale in titoli, capitoli e scholia, per proporsi come un' agile e succinta guida processuale, estrapolando dal *Padre Masini* le linee

---

<sup>45</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...* cit., p. 200

tematiche funzionali alla prassi del processo e sviluppando le varie tappe della procedura.

**3) *Praxis criminalis S.O., seu brevis delucidatio criminalis pre oculis habenda et quesitore violate fidei in sumendis denunciationis examinandis testibus reis constituendis et expedientis***

(ADRe, codice cartaceo, sec.XVIII, cc. 208)

L'ultima *Pratica* Reggiana pervenutaci è quella che in assoluto rappresenta al miglior grado la svolta della manualistica di fine secolo, quando la forma a stampa lasciò il passo alla riedizione di antichi capisaldi storici come il *Sacro Arsenale* del Masini e si cercò in brevi compendi a stampa, o in più corposi esemplari manoscritti, l'abbrivio per una concezione giuridica più moderna, che trapassava da vecchi schemi ideologici ad una concezione del diritto pre-illuministica. Il codice si presenta con una costruzione ellittica del testo, che rinvia alla più estesa trattazione delle opere utilizzate come fonti, e proprio questa costruzione ci rinvia al problema fondamentale di tutta la manualistica inquisitoriale: l'assenza di un codice normativo uniforme e la necessità di costruire un diritto processuale unitario, nato però da una ambiguità di fondo in cui<sup>46</sup>

...l'inquisitore è un giudice esterno in un processo criminale e deve attenersi al mandato ricevuto e alle forme processuali ma l'intreccio con il foro penitenziare è fortissimo.

Il processo inquisitorio, rielaborazione dottrinale del rito canonico che contrastava l'eresia, si imponeva con l'avallo della scienza giuridica; il rito inquisitorio era giustificato dalla *ratio* di non lasciare impunito il reo, coadiuvato dalla necessità di ricorrere anche a mezzi straordinari<sup>47</sup>

L'*inquisitio* offre maggiori certezze di scoprire il colpevole, garantisce al giudice ampie possibilità nella raccolta delle prove, accelera i tempi d'irrogazione delle pene comprimendo le garanzie difensive

Come le antiche *practicae criminales* (già fiorite nei secc. XIII - XIV), anche i nuovi compendi manoscritti danno corpo, nel contesto di un percorso dottrinario canonico, al modello processuale inquisitorio, dominato dalle prerogative del giudice rispetto all'imputato, da un *ordo* giuridico da rispettare, in cui la dottrina stessa delle *Practicae* si soffermava

<sup>46</sup>PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia...* cit., p. 93

<sup>47</sup>MICHELE PIFFERI, voce *Criminalistica in antico regime* in «Enciclopedia Treccani» online, p. 3



dettagliatamente sui compiti del giudice ma dava limitati spazi alla difesa, pur garantendo la segretezza del processo informativo.

Questo codice, concepito forse al tramonto delle istituzioni dell'Inquisizione, è un corposo manuale di cc. 208 numerate, rilegato con alcuni documenti a stampa datati al 1780<sup>48</sup>; consta di due parti dal diverso tono stilistico e la stessa grafia e l'aspetto stilistico curato ne fanno un esemplare non redatto frettolosamente, bensì elaborato con cura da una Cancelleria a questo deputata.<sup>49</sup> Da un primo esame risalta l'assemblaggio di due testi diversi, per le evidenti differenze stilistiche e concettuali, ma entrambe sinossi esplicative e guida efficace per gli Inquisitori: *Praxis criminalis S.O., seu brevis delucidatio criminalis pre oculis habenda et quesitore violata fidei in sumendis denunciationis examinandis testibus reis constituendis et expedientis*. Già il titolo denuncia una traslitterazione inconsapevole nel termine *delucidatio*, apposto probabilmente in fase di trascrizione del frontespizio dell'opera in un momento successivo; invece nella seconda parte dell'opera, risalta il titolo *Brevis delineatio*, (evidentemente originale), che non occulta il senso della sintetica esposizione della materia giuridica esposta ma la esalta; anche altri elementi interni all'opera ci fanno propendere per una sua datazione cronologica alla prima metà del sec. XVIII, dato dai riferimenti bibliografici esterni più tardi.

La prima parte della *Pratica* come enuncia il titolo è una *Praxis criminalis* composta di capitoli XXI in cc. 87; dalla c. 88 alla c. 208 invece è trattata la *Brevis delineatio criminalis pre oculis habenda in sumendis quibusdam denuntiationibus in testibus examinandis reisque: constituendis – Pro S.Officio*, disposta su due colonne per segnare con scholia esplicativi la dottrina enunciata. Già da una prima lettura del testo colpisce la contaminazione dei due generi, corrispondenti non a caso ai momenti dell'indagine processuale. La prima parte si presenta come una vera e propria guida procedurale, come evidenzia anche l'analisi nei capitoli<sup>50</sup> ed un repertorio di specimina di documenti e di istruzioni sulle diverse fasi della

<sup>48</sup>Sono alcune lettere di denunce per casi di *sollecitatio ad turpia* e una lettera circolare della S. Congregazione del S. Ufficio a tutti i Vescovi d'Italia del 1752, con allegata l'*Istruzione da osservarsi nei processi di sollecitazione*.

<sup>49</sup>Valgono per quest'opera le ipotesi già avanzate nella nota n. 43.

<sup>50</sup>Capo primo (*Avvertimenti generali per pigliare la denuncia*); Capo secondo (*Delle persone che concorrono alla denuncia*), Capo terzo (*Forma della denuncia in materia di bestemmia*), Capitolo IV (*Del decreto*), Capitolo V (*Della citazione dei testimonii*), Capitolo IX (*Decreto della cattura del supposto reo*), Capitolo X- XII (*Esame o Constituto del reo*), Cap. XIII (*Esibizione per ripetere li testimonii, presentazione degli articoli e degli interrogatori per fare la ripetizione*); Cap. XVI (*Formola e modo di esaminare i testimonij a difesa del reo*), Cap. XVIII (*Esame rigoroso del reo nella tortura*), Cap. XX (*Decreto ultimo per spedire il Reo, con la forma della citazione ad audiendam sententiam*), Cap. XXI (*Forma delle sentenze e decreti speditivi*)

procedura, con gli atti e gli adempimenti che segnano il corretto iter processuale.

La seconda parte invece ha una struttura dal taglio giuridico più articolato e tecnico rispetto alla prima ed è connotata da norme giuridiche improntate al nuovo spirito dei tempi<sup>51</sup>

...con una omologazione della prassi giudiziale che connota in modo sempre più marcato il processo criminale.

Si può ipotizzare che non siano della stessa mano, o probabilmente composte in momenti diversi, ma non si dispone di dati che suffragano l'ipotesi, come sembra pure verosimile che non siano state concepite in ambiente reggiano ma potrebbero essere sinossi manoscritte circolanti fra le sedi periferiche, alla fine della grande stagione inquisitoriale. Sono ipotesi che meriterebbero un'analisi comparata fra altri esemplari manoscritti superstiti (conservati in Istituti diversi), però consolidano l'ipotesi che nella forma manoscritta continuava l'antitesi fra manuali pratici e il genere trattatistico aulico (a stampa), anzi rafforza l'idea che la forma manoscritta sia stata quella deputata al miglior utilizzo pratico per normare le fasi processuali, laddove permaneva inalterata fino alle ultime edizioni<sup>52</sup>

...la divisione tra i sintetici compendi per la prassi e i voluminosi tomi di dotte citazioni, nata agli inizi del XVII secolo al fine di soddisfare rispettivamente le esigenze pratiche degli inquisitori e le ambizioni di legittimazione scientifica della materia inquisitoriale.

Questa sinossi sembra essere un punto di appoggio giuridico importato dalla nuova scieza criminalistica, che in brevi salienti punti, appunto come una *Brevis Delineatio*, diventa una fonte di cognizione per gli stessi giudici ed un graduale rimodellamento del loro *modus procedendi*.

L'analisi testuale del primo capitolo delle due sezioni permette di fare delle osservazioni preliminari non solo testuali ma specifiche rispetto alle tecniche giuridiche, che dovevano essere adottate nella fase di inizio del processo da parte dell'Inquisitore :

## **Parte I (c.1)**

### Capo Primo

#### Avvertimenti generali per pigliare la denuncia in buona forma

<sup>51</sup>MICHELE PIFFERI, voce *Criminalistica in antico regime* in « Enciclopedia Treccani » on-line ...cit., p.11

<sup>52</sup>ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei...* cit. p. 297



nel pigliare la denuncia del tribunale del S.Officio si deve avere grandissima avvertenza a fare che riesca con tutta la perfezione possibile perchè da essa dipende tutto il Processo che si avrà da fabricare, e se la denuncia sarà fatta perfettamente, ne risulterà anco il processo perfetto, si come sarà manchevole in evento che sia manchevole la denuncia.

Et acciò non sia manchevole ma perfetta si deve dal prudente Inquis.re far comparire in essa 10 circostanze

1 tempo / 2 luogo / 3 occasione del denunciante del delitto del delinquente / 4 numero delle volte del delitto / 5 causa della scienza / 6 inimicizia / 7 complici / 8 testimoni / 9 corpo del delitto / 10 testimoni

## **Parte II (Brevis delineatio...), c. 68**

[...]

*Zuffus*<sup>53</sup> – *de criminale legitimatione processus, quest.34, n. 4 docet septem esse circumstantias considerandas a iudice querenda a teste*

*P.ma causa quare aliquid factum fuerit vel sit 1.a persona que deliquis 3 locus delicti 4 tempus delicti 5 quantitas discreta vel continua delicti 6 qualitas delicti scilicet qualitas fuerit commissum 7 eventus 8 an eventum motu, vi, errore, dolo, culpa, casu et quomodo*

Risulta evidente la differenza e la qualità tecnica delle due parti: un livello testuale e giuridico colto più dottrinario (sottolineato anche dall'uso del latino) predomina nella *Brevis delineatio*; mentre la prima parte usa una serie di *specimina* e di modelli di atti giudiziari dei quali doveva servirsi l'inquisitore. Nella seconda parte già la definizione di *Reus (persona delinquens)* e il prologo (*Querantur a denunciante*) definiscono i profili giuridici della trattazione e ci introducono alla visione del diritto dalla specola della criminalistica, come pure il riferimento dottrinario al famoso avvocato criminalista Giovanni Zuffi, ci introducono nel campo della trattazione e del livello di tecnica processuale da adottare per la correttezza del processo.

Questa nuova stagione della criminalistica di Ancien regime<sup>54</sup>...

---

<sup>53</sup>GIOVANNI ZUFFI, celebre avvocato nato a Finale Emilia e morto a Roma nel 1664, di cui si conoscono scarse note biografiche tratte dal TIRABOSCHI (*Biblioteca modenese*, t. V) ... ZUFFI, GIOVANNI *Finalese celebre avvocato in Roma ove ottenne la cittadinanza e dove finì di vivere nel 1664, è autore delle due seguenti opere: Tractatus de Criminalis Processus legitimatione, Romae, Tip. Camerae Apostolicae, 1665, in fol. - Coloniae 1722; Institutiones criminales, Roma 1667, in -8; ancora dà sue notizie CESARE FRASSONI in Memorie del Finale di Lombardia, Modena, Soc.Tip., 1778, p.150... mancò nei dì stessi (1664) in Roma Giovanni Zuffi j.c. chiarissimo ed Avvocato insigne, e non meno celebre pe' suoi trattati de' processi criminali dati in luce nella quale metropoli di cui fu fatto cittadino...*

<sup>54</sup>MICHELE PIFFERI, voce *Criminalistica in antico regime*,... cit, p.11

approfondisce istituti di diritto sostanziale (come la nozione stessa di *corpus delicti*, distinto a seconda che il reato sia di fatto permanente o transeunte e che comprenda oltre all'elemento materiale anche i profili della colpevolezza e dell'antigiuridicità) che anticipano la grande stagione del riformismo illuministico.

Non a caso, alla cc. 92 – 93, la definizione di *corpus delicti* offre questa nuova lettura...

*quod factum criminisum seu corpus delicti et in triplici diff.za Aliud dicit facti permanenti aliud facti transeunti et aliud facti difficiles probationis...*

e in questa comunicazione tra elaborazione teorica e diritto vivente, la scienza giuridica definisce i profili del giudizio criminale; un grande salto di qualità si è compiuto gradualmente, legittimando lo stile inquisitorio<sup>55</sup>

...il processo inquisitorio canonico è servito nel passaggio dal medioevo all'età moderna, come modello per lo sviluppo della procedura penale statale.

Ancora nella prima parte dell'opera ritroviamo esposta la procedura giuridica ma non vi è declinata la casistica degli eretici ; invece è ben delineata la schematica presentazione degli atti del processo inquisitorio (o criminale), che è *quadrimembro, cioè informativo, o sia difensivo, ripetitivo o sia legittimativo, diffensivo ed espeditivo...*

## Parte I

### Cap. XIII – esibizione per ripetere li testimonianza / presentazione degli articoli e degli interrogatori per fare la ripetizione

[.....]

#### Avvertimenti (cc. 36-37)

1 - Il processo criminale è quadrimembro, cioè informativo o sia offensivo ripetitivo, o sia legittimativo, diffensivo, ed espeditivo. Tutti gli atti su or fatti e formati, cioè dal cap. 1 sino al 12 inclusivo appartengono al processo informativo ... [*seguono spiegazioni su denuncia*]... Perciò il fiscale cava i capi del reato (vide P. Masini, pag.183) si danno al Reo e suo Avvocato acciò sopra d'essi formano gli interrogatori (vide P. Masini, p.187) questo si domanda processo ripetitivo o sia legittimativo perchè nel suddetto si legittimano gli esami già fatti ai testimoni quel processo in questa pratica comincia dal cap. 13.

2 – Tal processo suol essere legittimato in 4 modi. P.mo per la confess.ne del delitto fatta dal reo nè suoi esami, perciò quando gli si esibisce la ripetizione, se li dice = *in ius in quibus esse peccatus et non plene confessus*. Come nota il

<sup>55</sup>PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia...* cit., p. 413

Pasqualone<sup>56</sup> (pagina 140). 2 quando esibita dal giudice al reo la ripetizione de' testimoni esso risponde che li ha per bene esaminati e legittimamente repetiti (vide P. Masini, p.189). 3 quando li testimoni per reità si ripetono, e di nuovo si esaminano (vide p.188). 4 quando i testimoni si confrontano col Reo ed in faccia li dicono che ha commesso il delitto quel modo di legittimare il processo nel S.O. mai si pratica o rarissime volte, ed allora per ordine della Sacra Congregazione.

Cap. XV – Esibizione delle difese, Articoli e interrogatori per le medesime

[...]

Avvertimenti (c. 48)

1 – Nè capitoli 13 e 14 si è trattato del processo legittimativo al quale succede il processo diffensivo perciò in questo capitolo vi si comincia a trattare il modo per difendere il reo per mezzo del processo difensivo...

La struttura degli *specimina* è mutuata dal Masini, padre nobile della dottrina empirica inquisitoriale, e ne riprende la formulazione degli atti, come eguale forma esplicitano pure gli *Avvertimenti*, ove si fa riferimento alle *auctoritates* di riferimento della dottrina inquisitoriale. Anzi si può affermare che i capisaldi storici della dottrina ci sono tutti: il Masini nella tarda edizione del 1716, commentato dal Pasqualone, il Peña con la sua *Praxis* che domina incontrastato la scena insieme al Carena e al Locati, sono queste le fonti più citate cui riferirsi, come esemplifica l' *Avvertimento* del Cap. XVI, alla c. 59 :

Cap. XVI - Formola e modo d'esaminare i Testimonij a difesa del Reo

[...]

Avvertimenti (c.59)

[...]

6 – Finiti di esaminare li testimoni a difesa dice il Pegna che ad istanza dell'Avvocato se li deve dare la copia del Processo difensivo acciò possa sopra di questo fare qualche scrittura in iure a difesa del Reo. Il Carena è di opinione contraria nell'annotazione sopra il capo 57 della Prattica del Pegna parte 2<sup>^</sup> essendo che nello spazio di 20 anni ne i quali ha avuto maneggio nel S.O. di Cremona mai ha veduto praticare tal cosa perchè da tal pratica può nascere qualche inconveniente mentre più volte anche nel difensivo qualche testimonio depone contro il reo e se a questo si desse la copia sarebbe in cognizione della persona che ha deposto contro di lui sapendo già li nomi d'essi esaminati. A questo però si può rispondere o sostenere l'opinione del Pegna e dare detta copia *suppressis nominibus testium et*

---

<sup>56</sup> Il riferimento è all' edizione del *Sacro Arsenal* del 1716

*ad suppressis aliis sopprimendis* nella maniera che si fa quando si dà la copia del processo deffensivo.

E dopo scritto sin qui mi capita sotto l'occhio per d.dubio il seguente decreto della Congreg.ne del S.O. Inquis.nis Aquileja<sup>57</sup> : *Lectis litteris quibus significet dubitare an scias o tradere copiam processus pro personas in litteris eductos. Decretum ei rescribendum ut des copiam processus Defensivi Avocato et procuratores Rei, cum iuramento de servando segreto et ita evitata ea de quibus in dictis litteris* (1657, 14 Maij).

Le fonti di riferimento usate, con il loro smontaggio e rimontaggio, modellano il processo inquisitoriale con la consapevolezza critica che nessun manuale sia esente da mende e solo riorganizzando le fonti canoniche si possono isolare le norme da applicare. Anche in epoca di tarda Inquisizione, la ricostruzione della procedura si avvale di una pluralità di manuali (anche distanti cronologicamente e talvolta anche soggetti a critiche postume) che non danno, per periodo di redazione e per impostazione metodologica, il quadro processuale di un certo momento storico, come dimostra la chiusa finale di questa prima parte...

#### Cap. XXI – Forma delle Sentenze e Decreti speditivi

##### Avvertimenti (c.86)

3 - [...] *Sim(anc)as*, 3 p.q.46 : *Pegna ibidem, Farinacius, de heresi, p.189, n.60. Berd.us, cap.40, n. 60, Salelles, lib.5, reg: 376, Simanca. Tit.30, n.9- Carena, lib.4, n.10, Passevinus, de hereticis, pag. 24, n.32; Dianna. Pag: 4, tract.: 8, resol. : 50; card: De Albiciis, de inconstantia in fide*

Anche in questa *Pratica* le *lamie* e le *malefiche* appartengono al passato e pur permanendovi i delitti di blasfemia, di poligamia, di sortilegio, vi appaiono con un nuovo profilo giuridico, come denuncia ampiamente la seconda parte della *Brevis delineatio*, che rivisita l' antica prassi giuridica inquisitoriale, alla luce dei dotti profili criminalistici dello Zuffi, del Farinacci, esponenti di grido delle nuove *Praxis* criminali

La forma in cui ci è giunto questo testo, e i documenti con cui fu rilegato nella sede di Reggio - due lettere indirizzate all'Inquisitore da un Vicario, datate 1779, relative ad una denuncia per un caso di *sollicitatio ad turpia*, con acclusa una *Istruzione* della Sacra Congregazione di Roma del 1752, relativa alle modalità da osservarsi nei processi di sollecitazione in confessione - sembrano voler accostare questa diligente sinossi al caso

<sup>57</sup>Il riferimento al decreto citato dell'Inquisizione di Aquileia sembra suggerire un ampio punto di osservazione che tiene conto anche di fonti prodotte in altre sedi periferiche, per rafforzare il proprio punto di vista e conferma la diffusione nelle sedi della produzione normativa elaborata da altre Congregazioni provinciali.

eretice, che rimaneva alla fine della lunga stagione dell'Inquisizione, l'ultimo baluardo dei peccati di eresia.

Nel sec. XVIII, in un momento di massiva burocratizzazione dei tribunali dell'Inquisizione, con la fossilizzazione delle eresie, il solo crimine che continuò a produrre processi e condanne rimase proprio il reato di *sollicitatio*, nonostante il calo dei processi e la circolazione delle nuove idee illuministe. Per cui questo assemblaggio non sembra casuale ma pare suggerire la doppia chiave di lettura del codice:

- come guida sinottica nella raccolta di prove, nell'esame dei testi e di tutta la procedura per legittimare il processo inquisitorio; il tutto veicolato sulle orme delle indicazioni pragmatiche del Masini, sulla dotta impalcatura del Carena e dell' immane Peña della *Praxis*;
- fissare regole giuridiche come una *Brevis delineatio*, con l'apporto della scienza criminalistica di giuristi come Zuffi, Farinacci, come fanno intravedere la struttura delle *quaestio*, in una concezione del diritto comune, esemplata in forma di compendio e sunto.

Si può certo ipotizzare che l'attività inquisitoria del tribunale reggiano sia stata improntata ad un maggior zelo applicativo, data la quantità di sinossi manoscritte elaborate e pervenute, oppure supporre che i rapporti che quella sede inquisitoria aveva con i poteri locali laici e religiosi le giustificavano, dal momento che l'attività di un tribunale era una variabile dipendente anche da questi fattori. Probabilmente l'attività processuale che originò a Reggio, trae la sua ragion d'essere anche dalle variazioni o dai condizionamenti imposti esternamente al tribunale, che ne indirizzarono anche l'attività.

Poi se è vero che un assortito panorama di manuali a stampa girava per le sedi, e gli inquisitori li compulsavano e li smontavano in agili sinossi di procedura a stampa o manoscritte e in tanti lemmari, istruzioni *ad usum fori*, che conformavano l'attività di ogni sede; è anche vero che ciascuna sede - nelle figure di zelanti e diligenti funzionari della fede - ne faceva delle proprie 'istruzioni per l'uso' elaborando una materia inquisitoria scomposta nelle sue parti ma efficace allo scopo, un diritto inquisitorio mai teorizzato, che la pratica però creò a suo uso e consumo, fino alla fine di quell' Istituzione giuridica di Antico regime.